



CITTÀ di MILAZZO

4° Settore "Ambiente e Territorio"
3° Servizio "Ambiente e Servizio Idrico Integrato"

98057 MILAZZO (PROV. MESSINA)
VIA F.SCO CRISPI 10, PIANO TERZO
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839
CENTRALINO 090/9231111
FAX 090/9231300

Prot. 40552

li, 13/07/2018

OGGETTO: Autorizzazione per l'acquisto e l'impiego di gas tossici - Ammoniaca anidra (NH_3), ai sensi del R.D. n. 147 del 09.01.1927.

Alla **Raffineria di Milazzo S.C.p.A.**
C.da Mangiavacca - 98057 - MILAZZO
Pec: raffineriadimilazzo@legalmail.it

e, p.c.

Al

Sindaco
SEDE

Premesso che con istanza del 07.02.2018 prot. n. 012/PERS/RESEG, acquisita al protocollo generale il 12.02.2018 al n. 6877 e al protocollo di questo Ufficio il 14.02.2018 al n. 1281, co-desta Società ha inoltrato, ai sensi degli artt. 55, 56 e 62 del R.D. n. 147 del 09.01.1927, domanda di autorizzazione per l'acquisto e l'impiego di 40.000 kg di Ammoniaca anidra (NH_3);

Considerato che a corredo di detta istanza è allegata la seguente documentazione prodotta dalla YARA ITALIA S.p.A. via Benigno Crespi, 57 - 20159 Milano:

- Scheda dati di sicurezza (Ammoniaca anidra) composta da n. 38 pagine articolate in 16 sezioni e n. 4 allegati alla Scheda di dati di sicurezza estesa (Esds) - Scenario di esposizione;

Preso atto delle argomentazioni contenute nella suddetta richiesta, in ordine alle modalità di svolgimento della procedura, dalle quali si evince che:

- la fornitura di Ammoniaca anidra, oggetto della richiesta di autorizzazione, scaturisce da necessità impiantistiche connesse al riavviamento dell'impianto HDC nello stabilimento industriale, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria e la conseguente sostituzione del catalizzatore nei reattori dell'impianto;
- la suddetta operazione si rende necessaria per esigenze di processo in quanto il nuovo catalizzatore necessita di essere "passivato" per adeguare le sue prestazioni a quanto richiesto dal ciclo produttivo;
- il quantitativo di gas tossico necessario per la procedura di cui sopra è pari a Kg. 40.000 e sarà fornito allo stato liquido a mezzo di due autocisterne che sosterranno temporaneamente in prossimità dell'impianto e da cui, tramite adeguate tubazioni, sarà introdotto nell'impianto stesso;
- le operazioni di collegamento e travaso avranno una durata di circa 36 ore e saranno condotte da personale specializzato e patentato all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossico;
- i mezzi, gli indumenti e i D.I.P. saranno conformi e del tipo prescritti dalle schede di sicurezza del prodotto impiegato;

- i sistemi di contenimento ed abbattimento sono individuati nella scheda di sicurezza;
- gli impianti antincendio fissi e mobili presenti in impianto sono idonei anche alla protezione specifica per il caso in oggetto;

Viste le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza ed in particolare modo quelle relative alle sezioni 6-12-13-14-16, rispettivamente riferiti alle misure in caso di rilascio accidentale, alle informazioni ecologiche, alle considerazioni sullo smaltimento, alle informazioni sul trasporto, alle informazioni sulla normativa ed altre informazioni;

Visto il parere favorevole dell'ASP di Messina – Dipartimento di Prevenzione, nota prot. 1693 DP/DIR del 15.06.2018, trasmesso dalla Raffineria di Milazzo S.C.p.A. a mezzo Pec il 29.06.2018 e registrato al protocollo generale al n. 37444, alle prescrizioni contenute nel Verbale della commissione tecnica permanente ex art. 24 R.D. n. 147/1927 riunitasi in data 07.03.2016;

Visti gli atti relativi al parere della commissione tecnica permanente ex art. 24 R.D. n. 147/1927 – Verbale del 07.03.2018, con i quali viene espresso parere favorevole con le seguenti:

- **prescrizioni**, impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco di Messina:
 1. dotare gli operatori di rilevatori dedicati portatili di NH₃, in numero di almeno 2, nell'area delle operazioni;
 2. l'area delle operazioni deve essere presidiata sia dal personale del vettore sia da quello della raffineria in modo tale che sia possibile un tempestivo allarme e l'immediato scollegamento e allontanamento dell'autobotte in caso di incendio;
 3. l'I.O. fornita in allegato dovrà essere formalmente portata a conoscenza di tutti gli operatori interni ed esterni coinvolti nell'operazione ivi compresa la squadra antincendio;
 4. i D.P.I. dovranno essere a disposizione del personale;
 5. dovrà essere preventivamente assicurato il collegamento di equipotenzialità tra l'autobotte e la linea di piping;

Viste le informazioni assunte, con la precedente autorizzazione rilasciata con nota prot. n. 6581/4° Settore del 07.06.2018, in merito alla procedura in questione e alla destinazione del gas non utilizzato nel ciclo produttivo una volta completato il processo operativo, dal quale si desume che:

- le operazioni connesse all'utilizzo dell'ammoniaca anidra avverranno a ciclo chiuso;
- le quantità di ammoniaca non utilizzate nel ciclo produttivo, ed ancora giacenti nelle cisterne del fornitore, saranno ritirate dallo stesso fornitore al completamento delle operazioni e che pertanto nessun quantitativo della sostanza rimarrà in deposito presso l'impianto di raffinazione;
- il ciclo produttivo si svolge senza produzione di alcun tipo di rifiuto;
- è esclusa qualsiasi interazione con l'aria, con l'acqua di falda o di scarico in uscita dall'impianto;

Visto l'art. 55 del R.D. 147/1927 – Consegna e vendita di gas tossici che recita:

I gas tossici risultanti dall'allegato di cui all'art. 4, e per la cui custodia e conservazione è prescritta l'autorizzazione secondo il disposto dell'art. 10, non possono essere rimessi o consegnati che: o alle pubbliche autorità: - o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli; - o, finalmente, a persone munite di certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.

In questo caso, all'atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono iscrivere nel

certificato la qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione;

Visto l'art. 56 del R.D. 147/1927 – Certificato per l'acquisto di gas tossici che recita:

Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno dei gas tossici nell'esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano sicura garanzia di non abusarne.

Ogni persona alla quale, per effetto di tali certificati, siano stati affidati gas tossici è obbligata a custodirli e conservarli in modo che non possano cadere in altre mani; né può venderli o cederli ad altri senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 62 del R.D. 147/1927 – Deroghe a favore degli stabilimenti industriali che recita:

L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi.

I laboratori annessi a stabilimenti industriali od officine di riconosciuta importanza potranno essere esonerati dal Ministero dell'interno, sentito quello dell'economia nazionale, dall'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione, di cui all'art. 63, per studi, esperienze e dimostrazioni, nel solo caso in cui queste si compiano nella sede del laboratorio stesso, sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio.

Considerato tuttavia che l'impiego dell'Ammoniaca anidra nel presente caso è funzionale alla ottimizzazione della parte tecnica dell'impianto e che pertanto non trovano applicazione i presupposti di deroga di cui all'art. 62;

Per quanto sopra premesso

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 55, 56 e 62 del R.D. n. 147 del 09.01.1927, la Raffineria di Milazzo S.C.p.A. con sede legale in Milazzo c.da Mangiavacca, all'acquisto, per esigenze connesse allo svolgimento dei processi industriali, di Ammoniaca anidra nella misura di Kg. 40.000, alle seguenti **prescrizioni**:

1. dotare gli operatori di rilevatori dedicati portatili di NH_3 , in numero di almeno 2, nell'area delle operazioni;
2. l'area delle operazioni deve essere presidiata sia dal personale del vettore sia da quello della raffineria in modo tale che sia possibile un tempestivo allarme e l'immediato scollegamento e allontanamento dell'autobotte in caso di incendio;
3. l'I.O. fornita in allegato dovrà essere formalmente portata a conoscenza di tutti gli operatori interni ed esterni coinvolti nell'operazione ivi compresa la squadra antincendio interna;
4. i D.P.I. dovranno essere a disposizione del personale impiegato;
5. dovrà essere preventivamente assicurato il collegamento di equipotenzialità tra l'autobotte e la linea di piping;

FA CARICO

alla Raffineria di Milazzo S.C.p.A., nella persona del dott. Pietro MAUGERI nella qualità di Direttore Generale pro tempore del citato impianto o ad altra persona dallo stesso esplicitamente delegata, di rendere a questo Ufficio, al termine della fase processuale, specifica relazione comprovante:

- la procedura di acquisto del gas tossico oggetto della presente autorizzazione (ri-

- chiesta di fornitura);
- documentazione di trasporto;
 - eventuale documentazione relativa alle quantità di gas eventualmente non impiegata e restituita al fornitore;
 - attestazione di regolare esecuzione del processo industriale.

La presente non assorbe altre autorizzazioni, nulla-osta, pareri, espressamente previsti da specifiche norme di Legge, di cui la Società dovrà tempestivamente munirsi.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Domenico Lombardo



Il Dirigente
Ing. Tommaso La Malfa

Il Funzionario Direttivo Tecnico

arch. Natale Otera